

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 3099/91 della Commissione, del 24 ottobre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 3100/91 della Commissione, del 24 ottobre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- Regolamento (CEE) n. 3101/91 della Commissione, del 24 ottobre 1991, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ..... 5
- Regolamento (CEE) n. 3102/91 della Commissione, del 24 ottobre 1991, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1 ..... 8
- Regolamento (CEE) n. 3103/91 della Commissione, del 24 ottobre 1991, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 14 al 18 ottobre 1991, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna ..... 11
- \* Regolamento (CEE) n. 3104/91 della Commissione, del 23 ottobre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 4106 20 00 originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio ..... 12
- \* Regolamento (CEE) n. 3105/91 della Commissione, del 23 ottobre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 19 (numero d'ordine 40.0190) originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio ..... 13
- \* Regolamento (CEE) n. 3106/91 della Commissione, del 24 ottobre 1991, relativo ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati ..... 14

* Regolamento (CEE) n. 3107/91 della Commissione, del 24 ottobre 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine .....	16
* Regolamento (CEE) n. 3108/91 della Commissione, del 24 ottobre 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto riguarda la restituzione fissata per le esportazioni in Unione Sovietica .....	17
Regolamento (CEE) n. 3109/91 della Commissione, del 24 ottobre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2909/91 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina .....	18
Regolamento (CEE) n. 3110/91 della Commissione, del 24 ottobre 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ....	19
Regolamento (CEE) n. 3111/91 della Commissione, del 24 ottobre 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	39

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

91/538/CEE :

* <b>Decisione della Commissione, del 7 maggio 1991, relativa al Fondo per la salute e la produzione animale in Belgio .....</b>	<b>43</b>
--	-----------

91/539/CEE :

* <b>Decisione della Commissione, del 4 ottobre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 91/426/CEE (ANIMO) .....</b>	<b>47</b>
---	-----------

91/540/CEE :

* <b>Decisione della Commissione, del 14 ottobre 1991, che modifica la decisione 88/139/CEE, relativo al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) presentato dalla Repubblica federale di Germania conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 .....</b>	<b>49</b>
--	-----------

91/541/CEE :

* <b>Decisione della Commissione, del 15 ottobre 1991, recante modifica delle decisioni 91/146/CEE, relativa a misure protettive contro il colera in Perù, 91/281/CEE, relativa all'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Ecuador, e 91/282/CEE, relativa all'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Colombia .....</b>	<b>51</b>
---	-----------

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3099/91 DELLA COMMISSIONE**

del 24 ottobre 1991

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2661/91 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 ottobre 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2661/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 ottobre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	119,40 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
0712 90 19	119,40 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 10 10	172,55 <sup>(1)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 10 90	172,55 <sup>(1)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 90 91	149,62
1001 90 99	149,62
1002 00 00	161,41 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	136,52
1003 00 90	136,52
1004 00 10	123,85
1004 00 90	123,85
1005 10 90	119,40 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1005 90 00	119,40 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1007 00 90	132,67 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	48,47
1008 20 00	121,60 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	59,35 <sup>(?)</sup>
1008 90 10	(?)
1008 90 90	59,35
1101 00 00	222,47 <sup>(8)</sup>
1102 10 00	238,98 <sup>(8)</sup>
1103 11 10	280,64 <sup>(8)</sup>
1103 11 90	239,76 <sup>(8)</sup>

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3100/91 DELLA COMMISSIONE**

del 24 ottobre 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 ottobre 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 ottobre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3101/91 DELLA COMMISSIONE**

del 24 ottobre 1991

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/91 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/91 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 730/91 <sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano <sup>(11)</sup>,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 <sup>(12)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva <sup>(13)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 21 e 22 ottobre 1991 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1991.

<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

<sup>(6)</sup> GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

<sup>(10)</sup> GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 3.

<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	60,00 <sup>(1)</sup>
1509 10 90	60,00 <sup>(1)</sup>
1509 90 00	70,00 <sup>(2)</sup>
1510 00 10	77,00 <sup>(1)</sup>
1510 00 90	122,00 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	13,20
0711 20 90	13,20
1522 00 31	30,00
1522 00 39	48,00
2306 90 19	6,16

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3102/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1991

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 30 settembre 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(5)</sup>, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 30

settembre 1991 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 30 settembre 1991, l'importo del premio è fissato a 83,70 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

#### Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che il 30 settembre 1991, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 30 settembre 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 ottobre 1991, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	39,339	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	83,701	0
0204 21 00	83,701	0
0204 50 11		0
0204 22 10	58,591	
0204 22 30	92,071	
0204 22 50	108,811	
0204 22 90	108,811	
0204 23 00	152,336	
0204 30 00	62,776	
0204 41 00	62,776	
0204 42 10	43,943	
0204 42 30	69,054	
0204 42 50	81,609	
0204 42 90	81,609	
0204 43 00	114,252	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	108,811	
0210 90 19	152,336	
1602 90 71 :		
— non disossate	108,811	
— disossate	152,336	

(\*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3103/91 DELLA COMMISSIONE**

del 24 ottobre 1991

**che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 14 al 18 ottobre 1991, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione<sup>(1)</sup>, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 334/91<sup>(2)</sup>, ha fissato per il 1991 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a dieci e in Portogallo dal 14 al 18 ottobre 1991 per il latte di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il quarto trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative

che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande, rilasciare i certificati fino a una percentuale di quantità domandata per il latte e sospendere il rilascio di titoli per i prodotti suddetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli MCS contemplate dal regolamento (CEE) n. 606/86 presentate nella Comunità a dieci e in Portogallo dal 14 al 18 ottobre 1991 e comunicate alla Commissione per il latte di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri di cui ai codici NC ex 0401, 0403 e ex 0404, sono accettate fino a concorrenza del 60 %.

2. Il rilascio di titoli MCS è provvisoriamente sospeso per i prodotti summenzionati al di là del coefficiente di cui al paragrafo 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

(<sup>2</sup>) GU n. L 39 del 13. 2. 1991, pag. 15.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3104/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 4106 20 00 originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 4106 20 00 originari del Pakistan il massimale individuale è fissato a 2 756 000 ECU; che in data 21 marzo 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 28 ottobre 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0540	4106 20 00	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 — pergamenate o preparate dopo la concia

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3105/91 DELLA COMMISSIONE**

del 23 ottobre 1991

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 19 (numero d'ordine 40.0190) originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 19 (numero d'ordine 40.0190) originari della Malaysia il massimale è fissato a 1 746 000 pezzi; che alla data del 16 luglio 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 28 ottobre 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Malaysia:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40 0190	19 (1 000 pezzi)	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3106/91 DELLA COMMISSIONE**

del 24 ottobre 1991

**relativo ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 521/77 del Consiglio <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che i quantitativi di funghi coltivati conservati temporaneamente ma impropri al consumo immediato, e immessi in libera pratica nella Comunità dall'inizio del 1990, sono in costante aumento;

considerando che i prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori sono inferiori al livello dei prezzi dei prodotti analoghi ottenuti nella Comunità; che, pertanto, le condizioni di commercializzazione dei prodotti comunitari rimangono difficili;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2891/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo al rilascio di titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati <sup>(4)</sup>, è stato fissato un quantitativo massimo di detto prodotto che può essere immesso in libera pratica per il 1990; che, con i regolamenti (CEE) n. 3758/90 <sup>(5)</sup>, (CEE) n. 809/91 <sup>(6)</sup> e (CEE) n. 2162/91 <sup>(7)</sup> relativi ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati, è stata fissata una quantità massima per i periodi 1° gennaio - 31 marzo 1991, 1° aprile - 31 luglio 1991 e 1° agosto - 31 ottobre 1991;

considerando che, a decorrere dal 1° novembre 1991, le domande di titoli d'importazione rischiano di essere eccessive rispetto al reale fabbisogno e molte di esse potrebbero essere presentate a scopo puramente speculativo, in attesa dell'entrata in vigore di una nuova regolamentazione concernente la classificazione tariffaria di taluni funghi temporaneamente conservati e dell'adattamento risultante dalla normativa sul regime all'importazione per quanto riguarda i funghi in parola, nonché

nell'incertezza dei risultati delle trattative in corso con taluni paesi esportatori; che tale situazione può determinare gravi perturbazioni sul mercato comunitario, con il rischio di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che è quindi necessario applicare misure di salvaguardia con decorrenza dal 1° novembre 1991;

considerando che le misure di salvaguardia devono essere tali da impedire importazioni massicce durante un periodo limitato; che a tal fine è opportuno, sulla scorta dei criteri precisati nel regolamento (CEE) n. 521/77 e in attesa dell'entrata in vigore delle misure citate più sopra e dei risultati delle discussioni indicate, stabilire il quantitativo di prodotti in oggetto che può essere immesso in libera pratica per il restante periodo dell'anno in corso, sulla base dei quantitativi importati nel corso dello stesso periodo dell'anno precedente e assumendo come ipotesi un tasso di incremento corrispondente ad un'evoluzione regolare degli scambi;

considerando che, per garantire la corretta utilizzazione di detto quantitativo ed evitare che vengano presentate domande di titoli abusive, è opportuno riservare una percentuale preponderante del quantitativo in questione agli operatori che già in passato abbiano effettuato acquisti di funghi coltivati temporaneamente conservati, percentuale calcolata proporzionalmente ai quantitativi da essi richiesti nel 1989 e nel 1990, offrendo peraltro un certo accesso a tali disponibilità anche ai nuovi importatori;

considerando che occorre infine stabilire le modalità supplementari necessarie per il rilascio dei titoli; che tali modalità sono integrative o derogatorie alle norme del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1° agosto 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2641/91 <sup>(9)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° novembre al 31 dicembre 1991, i titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati, ma non attivi all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, di cui al codice NC ex 0711 90 50, sono rilasciati limitatamente ad un quantitativo di 4 700 t.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 49.<sup>(6)</sup> GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 47.<sup>(7)</sup> GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 12.<sup>(8)</sup> GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.<sup>(9)</sup> GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 11.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni del presente regolamento, i titoli di importazione sono richiesti e rilasciati conformemente al regolamento (CEE) n. 2405/89.

#### *Articolo 2*

1. Il quantitativo fissato all'articolo 1, paragrafo 1 è assegnato:

- a) fino ad un massimo di 4 000 t agli operatori che hanno presentato domanda di titoli di importazione per i prodotti in oggetto durante gli anni 1989 e 1990;
- b) fino ad un massimo di 700 t agli operatori che non rispondono alla condizione di cui alla lettera a).

Tuttavia, ove il quantitativo di cui alla lettera a) o alla lettera b) non venga richiesto o sia richiesto solo in parte, il volume disponibile viene assegnato all'altra categoria di operatori che hanno fatto domanda di titolo d'importazione.

- 2.a) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera a) può vertere su un quantitativo superiore all'8 % di quello assegnato allo stesso operatore negli anni 1989 e 1990.
- b) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera b) può vertere su un quantitativo superiore al 15 % del quantitativo ivi indicato.

#### *Articolo 3*

Le domande di titoli d'importazione devono essere presentate in data 29 e 30 ottobre 1991 alle autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime le trasmettono alla Commissione entro le ore 16 del 31 ottobre 1991, facendo distinzione tra le domande riguardanti i quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, rispettivamente lettera a) e lettera b).

#### *Articolo 4*

La Commissione stabilisce, per ciascuna delle due categorie di domande menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'importazione e comunica tali quantitativi agli Stati membri mediante telex entro e non oltre il 4 novembre 1991.

#### *Articolo 5*

I titoli di cui è stata inoltrata la domanda conformemente all'articolo 3 vengono rilasciati il 5 novembre 1991. La durata di validità non può superare il 31 dicembre 1991.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3107/91 DELLA COMMISSIONE****del 24 ottobre 1991****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la concessione di un premio a favore dei produttori di carni ovine; che le modalità della concessione del premio sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 288/91<sup>(4)</sup>, il quale indica tra l'altro, gli obblighi dei beneficiari del premio e le conseguenze della mancata osservanza di tali obblighi; che l'articolo 6, paragrafo 3 di tale regolamento prevede l'onore di informare entro un termine determinato la competente autorità in caso di forza maggiore, come condizione per il mantenimento del diritto al premio;

considerando che, pur mantenendo la portata generale di tale disposizione, è opportuno modificarne il testo allineandolo su quello vigente nel settore delle carni bovine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3007/84 è sostituito dal seguente:

« 3. Se non ha potuto rispettare l'impegno di cui all'articolo 2 per causa di forza maggiore, il produttore mantiene il diritto al premio per il numero di animali effettivamente ammissibili al momento in cui si è verificato l'evento di forza maggiore. Il produttore informa per iscritto le competenti autorità entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla data in cui è venuto a conoscenza dell'evento. ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3108/91 DELLA COMMISSIONE**

del 24 ottobre 1991

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto riguarda la restituzione fissata per le esportazioni in Unione Sovietica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 376/91<sup>(4)</sup>, prevede l'obbligo della fissazione anticipata della restituzione per il burro con un tenore, in peso, di materie grasse pari o superiore all'82 %, ma non eccedente l'85 %, destinato all'Unione Sovietica; che tale regolamento non prevede alcuna scadenza per la realizzazione delle esportazioni; che è opportuno fissare una scadenza per rispettare gli obblighi assunti a livello internazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2729/81, al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

« La restituzione fissata è applicabile soltanto se le formalità doganali di immissione in consumo in Unione Sovietica sono state espletate entro e non oltre il 31 dicembre 1991. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli di esportazione chiesti a partire dall'11 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 16. 2. 1991, pag. 36.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3109/91 DELLA COMMISSIONE****del 24 ottobre 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 2909/91 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2909/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3064/91 <sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 13,55 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2909/91 è sostituito dall'importo di 0,88 ecu.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 276 del 3. 10. 1991, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU n. L 289 del 19. 10. 1991, pag. 29.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3110/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86<sup>(4)</sup>, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90<sup>(6)</sup>, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 <sup>(2)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i

formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(6)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati com tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 ottobre 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		6,36
0401 10 90 000		6,36
0401 20 11 100		6,36
0401 20 11 500		9,61
0401 20 19 100		6,36
0401 20 19 500		9,61
0401 20 91 100		12,65
0401 20 91 500		14,67
0401 20 99 100		12,65
0401 20 99 500		14,67
0401 30 11 100		18,72
0401 30 11 400		28,65
0401 30 11 700		42,84
0401 30 19 100		18,72
0401 30 19 400		28,65
0401 30 19 700		42,84
0401 30 31 100		50,94
0401 30 31 400		79,31
0401 30 31 700		87,41
0401 30 39 100		50,94
0401 30 39 400		79,31
0401 30 39 700		87,41
0401 30 91 100		99,57
0401 30 91 400		146,17
0401 30 91 700		170,49
0401 30 99 100		99,57
0401 30 99 400		146,17
0401 30 99 700		170,49
0402 10 11 000		70,00
0402 10 19 000		70,00
0402 10 91 000		0,7000
0402 10 99 000		0,7000
0402 21 11 200		70,00
0402 21 11 300		99,72
0402 21 11 500		106,00
0402 21 11 900		112,00
0402 21 17 000		70,00
0402 21 19 300		99,72
0402 21 19 500		106,00
0402 21 19 900		112,00
0402 21 91 100		115,96
0402 21 91 200		116,87
0402 21 91 300		118,53
0402 21 91 400		128,15
0402 21 91 500		131,43
0402 21 91 600		143,96
0402 21 91 700		151,51
0402 21 91 900		159,88
0402 21 99 100		115,96
0402 21 99 200		116,87
0402 21 99 300		118,53
0402 21 99 400		128,15
0402 21 99 500		131,43
0402 21 99 600		143,96
0402 21 99 700		151,51
0402 21 99 900		159,88

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 29 15 200		0,7000
0402 29 15 300		0,9972
0402 29 15 500		1,0600
0402 29 15 900		1,1500
0402 29 19 200		0,7000
0402 29 19 300		0,9972
0402 29 19 500		1,0600
0402 29 19 900		1,1500
0402 29 91 100		1,1596
0402 29 91 500		1,2815
0402 29 99 100		1,1596
0402 29 99 500		1,2815
0402 91 11 110		6,36
0402 91 11 120		12,65
0402 91 11 310		19,53
0402 91 11 350		24,42
0402 91 11 370		30,28
0402 91 19 110		6,36
0402 91 19 120		12,65
0402 91 19 310		19,53
0402 91 19 350		24,42
0402 91 19 370		30,28
0402 91 31 100		24,60
0402 91 31 300		35,78
0402 91 39 100		24,60
0402 91 39 300		35,78
0402 91 51 000		28,65
0402 91 59 000		28,65
0402 91 91 000		99,57
0402 91 99 000		99,57
0402 99 11 110		0,0636
0402 99 11 130		0,1265
0402 99 11 150		0,1967
0402 99 11 310		22,53
0402 99 11 330		27,52
0402 99 11 350		37,32
0402 99 19 110		0,0636
0402 99 19 130		0,1265
0402 99 19 150		0,1967
0402 99 19 310		22,53
0402 99 19 330		27,52
0402 99 19 350		37,32
0402 99 31 110		0,2663
0402 99 31 150		38,94
0402 99 31 300		0,5094
0402 99 31 500		0,8741
0402 99 39 110		0,2663
0402 99 39 150		38,94
0402 99 39 300		0,5094
0402 99 39 500		0,8741
0402 99 91 000		0,9957
0402 99 99 000		0,9957
0403 10 02 000		—
0403 10 04 200		—
0403 10 04 300		—
0403 10 04 500		—
0403 10 04 900		—
0403 10 06 000		—
0403 10 12 000		—
0403 10 14 200		—
0403 10 14 300		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0403 10 14 500		—
0403 10 14 900		—
0403 10 16 000		—
0403 10 22 100		6,36
0403 10 22 300		9,61
0403 10 24 000		12,65
0403 10 26 000		18,72
0403 10 32 100		0,0636
0403 10 32 300		0,0961
0403 10 34 000		0,1265
0403 10 36 000		0,1872
0403 90 11 000		70,00
0403 90 13 200		70,00
0403 90 13 300		99,72
0403 90 13 500		106,00
0403 90 13 900		115,00
0403 90 19 000		115,96
0403 90 31 000		0,7000
0403 90 33 200		0,7000
0403 90 33 300		0,9972
0403 90 33 500		1,0600
0403 90 33 900		1,1500
0403 90 39 000		1,1596
0403 90 51 100		6,36
0403 90 51 300		9,61
0403 90 53 000		12,65
0403 90 59 110		18,72
0403 90 59 140		28,65
0403 90 59 170		42,84
0403 90 59 310		50,94
0403 90 59 340		79,31
0403 90 59 370		87,41
0403 90 59 510		99,57
0403 90 59 540		146,17
0403 90 59 570		170,49
0403 90 61 100		0,0636
0403 90 61 300		0,0961
0403 90 63 000		0,1265
0403 90 69 000		0,1872
0404 90 11 100		70,00
0404 90 11 910		6,36
0404 90 11 950		19,53
0404 90 13 120		70,00
0404 90 13 130		99,72
0404 90 13 140		106,00
0404 90 13 150		115,00
0404 90 13 911		6,36
0404 90 13 913		12,65
0404 90 13 915		18,72
0404 90 13 917		28,65
0404 90 13 919		42,84
0404 90 13 931		19,53
0404 90 13 933		24,42
0404 90 13 935		30,28
0404 90 13 937		35,78
0404 90 13 939		37,44
0404 90 19 110		115,96
0404 90 19 115		116,87
0404 90 19 120		118,53
0404 90 19 130		128,15
0404 90 19 135		131,43

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		143,96
0404 90 19 160		151,51
0404 90 19 180		159,88
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		70,00
0404 90 31 910		6,36
0404 90 31 950		19,53
0404 90 33 120		70,00
0404 90 33 130		99,72
0404 90 33 140		106,00
0404 90 33 150		115,00
0404 90 33 911		6,36
0404 90 33 913		12,65
0404 90 33 915		18,72
0404 90 33 917		28,65
0404 90 33 919		42,84
0404 90 33 931		19,53
0404 90 33 933		24,42
0404 90 33 935		30,28
0404 90 33 937		35,78
0404 90 33 939		37,44
0404 90 39 110		115,96
0404 90 39 115		116,87
0404 90 39 120		118,53
0404 90 39 130		128,15
0404 90 39 150		131,43
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,7000
0404 90 51 910		0,0636
0404 90 51 950		22,53
0404 90 53 110		0,7000
0404 90 53 130		0,9972
0404 90 53 150		1,0600
0404 90 53 170		1,1500
0404 90 53 911		0,0636
0404 90 53 913		0,1265
0404 90 53 915		0,1872
0404 90 53 917		0,2865
0404 90 53 919		0,4284
0404 90 53 931		22,53
0404 90 53 933		27,52
0404 90 53 935		37,32
0404 90 53 937		38,94
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		1,1596
0404 90 59 150		1,2815
0404 90 59 930		0,6107
0404 90 59 950		0,8741
0404 90 59 990		0,9957
0404 90 91 100		0,7000
0404 90 91 910		0,0636
0404 90 91 950		22,53
0404 90 93 110		0,7000
0404 90 93 130		0,9972
0404 90 93 150		1,0600

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		1,1500
0404 90 93 911		0,0636
0404 90 93 913		0,1265
0404 90 93 915		0,1872
0404 90 93 917		0,2865
0404 90 93 919		0,4284
0404 90 93 931		22,53
0404 90 93 933		27,52
0404 90 93 935		37,32
0404 90 93 937		38,94
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		1,1596
0404 90 99 150		1,2815
0404 90 99 930		0,6107
0404 90 99 950		0,8741
0404 90 99 990		0,9957
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		127,02
0405 00 10 300		159,80
0405 00 10 500		163,90
0405 00 10 700	056	201,00 (**)
	***	168,00
0405 00 90 100		168,00
0405 00 90 900		215,32
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	87,74
	404	—
	***	84,94
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	116,99
	404	—
	***	113,25
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	124,30
	404	—
	***	120,33
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	138,92
	404	—
	***	134,49
0406 20 90 990		—
0406 30 10 100		—
0406 30 10 150	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	***	22,83

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 200	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 250	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 350	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 400	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 450	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 500		—
0406 30 10 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
...	48,68	

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 600	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42
0406 30 10 650	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 750	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 800	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 900		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83
0406 30 31 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	***	103,95
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	***	103,95
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	***	126,87
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	***	126,87
0406 40 00 100		—
0406 40 00 900	028	—
	032	—
	038	—
	400	120,00
	404	—
	***	126,51
0406 90 13 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	***	159,34
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
0406 90 15 900	***	159,34
		—

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	732	139,68
...	151,68	
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
...	89,96	

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	190,00
	404	140,00
	...	185,00
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	212,12
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 950	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 71 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 71 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 71 999		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
	...	151,00
	0406 90 75 100	
0406 90 75 900	028	—
	032	—
	036	—
	400	65,00
	404	—
	...	125,96
	0406 90 77 100	028
032		24,00
036		—
038		—
400		58,77
404		—
...		110,79

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	75,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	***	130,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	***	89,49
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	***	98,13
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	***	110,79
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	***	151,00
	0406 90 89 959	028
032		—
036		—
038		—
400		130,00
404		—
***		130,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	21,46
	404	—
	...	21,06
0406 90 91 510	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	37,62
	404	—
	...	35,97
0406 90 91 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	45,81
	404	—
	...	43,62
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		1,50
2309 10 15 300		2,00
2309 10 15 400		2,50
2309 10 15 500		3,00
2309 10 15 700		3,50

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		1,50
2309 10 19 300		2,00
2309 10 19 400		2,50
2309 10 19 500		3,00
2309 10 19 600		3,50
2309 10 19 700		3,75
2309 10 19 800		4,00
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		21,00
2309 10 70 200		28,00
2309 10 70 300		35,00
2309 10 70 500		42,00
2309 10 70 600		49,00
2309 10 70 700		56,00
2309 10 70 800		61,60
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		1,50
2309 90 35 300		2,00
2309 90 35 400		2,50
2309 90 35 500		3,00
2309 90 35 700		3,50
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		1,50
2309 90 39 300		2,00
2309 90 39 400		2,50
2309 90 39 500		3,00
2309 90 39 600		3,50
2309 90 39 700		3,75
2309 90 39 800		4,00
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		21,00
2309 90 70 200		28,00
2309 90 70 300		35,00
2309 90 70 500		42,00
2309 90 70 600		49,00
2309 90 70 700		56,00
2309 90 70 800		61,60
2309 90 70 900		—

(<sup>1</sup>) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 91/91 della Commissione (GU n. 11 del 16. 1. 1991, pag. 5).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da \*\*\*.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(<sup>2</sup>) Tale importo non si applica al burro esportato conformemente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3775/90 della Commissione (GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 2), al quale si applica la restituzione fissata per le altre destinazioni.

---

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3111/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1991

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2849/91<sup>(5)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(7)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 62.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 ottobre 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	120,00
	05	40,00
	06	35,00
	02	0
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	77,00
	05	32,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	31,00
	07	85,00
	02	30,00
1003 00 10 000	08	80,00
	02	0
1003 00 90 000	04	31,00
	05	32,00
	02	30,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	04	60,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	118,50
1101 00 00 130	01	110,50
1101 00 00 150	01	101,50
1101 00 00 170	01	93,50
1101 00 00 180	01	87,50
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 600	01	118,50
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	202,50
1103 11 10 200	01	202,50
1103 11 10 500	01	0
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 100	01	118,50
1103 11 90 900	—	—

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Unione Sovietica,
- 06 Algeria,
- 07 Zona II b),
- 08 Turchia.

---

*NB* : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1991

relativa al Fondo per la salute e la produzione animale in Belgio

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(91/538/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisca la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 24,

dopo aver invitato gli interessati, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, a presentare le loro osservazioni<sup>(5)</sup>, tenuto conto di queste ultime,

considerando quanto segue :

## I

- (1) Alla fine del 1986, la Commissione ha deciso di procedere ad un esame globale di tutte le imposte a destinazione specifica riscosse negli Stati membri

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. C 24 dell'1. 2. 1990, pag. 12.

nei settori dell'agricoltura e della pesca, nonché all'esame dell'utilizzazione di tale gettito, soprattutto come aiuti. Per ottenere tali informazioni, nel 1987 è stata trasmessa a tutti gli Stati membri una lettera tipo. Le autorità belghe hanno risposto a questa richiesta con lettera del 7 giugno 1988. Con lettera del 10 aprile 1989, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità belghe; queste ultime hanno risposto con lettera del 6 luglio 1989.

- (2) Le misure in parola sono state istituite con la legge del 24 marzo 1987 relativa alla salute degli animali, in particolare articolo 32, paragrafo 2, e con il regio decreto dell'11 dicembre 1987 relativo ai contributi obbligatori al Fondo per la salute e la produzione animale.

Il Fondo ha lo scopo di contribuire a finanziarie le indennità, le sovvenzioni ed altre prestazioni riguardanti la lotta contro le malattie degli animali ed il miglioramento dell'igiene, della salute e della qualità degli animali e dei prodotti animali. Il Fondo è in parte alimentato da contributi obbligatori. L'importo di questi ultimi è stato stabilito dal regio decreto dell'11 dicembre 1987.

- (3) A norma degli articoli 2 e 3 di detto decreto, trattasi di :

— un contributo obbligatorio, a carico dei macelli, di 315 franchi belgi per bovino macellato, 105 franchi belgi per vitello macellato e 20 franchi belgi per suino macellato;

— un contributo obbligatorio, a carico degli esportatori, di 315 franchi belgi per bovino vivo esportato, 105 franchi belgi per vitello vivo esportato e 20 franchi belgi per suino vivo esportato (<sup>1</sup>).

(4) I programmi in cui interviene il Fondo riguardano attualmente:

- l'eradicazione della peste suina classica,
- la lotta contro la brucellosi.

## II

(5) Con lettera del 20 ottobre 1989, indirizzata al governo belga, la Commissione ha comunicato la decisione di avviare nei confronti di questi aiuti la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, essendo gli aiuti in esame parzialmente finanziati attraverso contributi obbligatori che gravano anche sugli animali importati in provenienza dagli altri Stati membri. Inoltre, questi oneri sono da considerare come imposte interne discriminanti ai sensi dell'articolo 95 del trattato, poiché vanno esclusivamente a vantaggio dei produttori nazionali.

Nel quadro di questa procedura, la Commissione ha ingiunto al governo belga di presentare le sue osservazioni.

La Commissione ha ingiunto anche agli altri Stati membri, nonché agli interessati diversi dagli Stati membri, di presentare le loro osservazioni.

Le osservazioni trasmesse dagli altri interessati sono state comunicate al governo belga con lettera del 12 aprile 1991, n. 10546.

## III

(6) Con lettera del 20 novembre 1989, le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione che:

- a) risulta abusivo asserire che la riscossione dell'imposta è differita allo stadio che segue necessariamente il valico della frontiera da parte del prodotto importato, dato che l'elemento generatore è la macellazione e quindi l'importatore dell'animale vivo che rivende quest'ultimo ad un operatore belga non è soggetto all'imposta;
- b) anche qualora il contributo dovesse gravare sull'importazione, l'imposta è compatibile con

l'articolo 95 del trattato e con la giurisprudenza della Corte di giustizia; infatti, il contributo viene prelevato al macello, indipendentemente dall'origine dell'animale. In una sentenza del 31 maggio 1979 [Denkavit, causa 132/78 (<sup>2</sup>)], la Corte di giustizia ha stabilito che per far parte di un regime generale di imposte interne, ed eludere così l'applicazione delle disposizioni che vietano tasse ad effetto equivalente a dazi doganali, l'onere cui è soggetta la merce importata deve colpire il prodotto nazionale e il prodotto importato identico con la stessa imposta al medesimo stadio di commercializzazione, e l'elemento generatore dell'imposta deve essere identico per entrambi i prodotti. Il contributo imposto alla macellazione risponde perfettamente a queste condizioni;

c) per quanto riguarda l'interpretazione della sentenza n. 47/69 (<sup>3</sup>) della Corte di giustizia, nel caso specifico, quest'ultima ha motivato la propria decisione nei seguenti termini:

Nella sua valutazione, la Commissione deve quindi considerare tutti gli aspetti diretti ed indiretti delle misure di cui trattasi, cioè non solo l'aiuto propriamente detto alle attività nazionali destinatarie, ma anche l'aiuto indiretto che può derivare dal sistema di finanziamento e dallo stretto nesso tra il volume del primo e il rendimento del secondo. Aumentando automaticamente l'entità dell'aiuto nazionale, di pari passo con l'aumento del gettito e della tassa e, più precisamente, della sua incidenza sui prodotti concorrenti importati, il sistema di finanziamento di cui è causa produce un effetto protezionistico che va oltre l'aiuto propriamente detto.

Tale motivazione non consente di condannare il contributo alla macellazione degli animali importati, istituito dal regio decreto incriminato.

L'entità delle indennità e delle sovvenzioni erogate ai produttori nel quadro della lotta contro le malattie degli animali non è infatti connessa ai proventi dei contributi.

In proposito va osservato che:

- i) le disposizioni legislative e ministeriali non fanno dipendere l'entità degli aiuti dai proventi dei contributi, bensì dalle esigenze della lotta sanitaria e dal valore degli animali macellati;
- ii) a norma dell'articolo 32, paragrafo 2 della legge del 24 marzo 1987, i proventi dei contributi costituiscono soltanto parte del finanziamento del Fondo per la salute e la

(<sup>1</sup>) Attualmente, gli importi ammontano, rispettivamente, a 630 franchi belgi per bovino macellato o esportato, a 200 franchi belgi per vitello macellato o esportato ed a 40 franchi belgi per suino macellato o esportato (regio decreto del 23. 11. 1990).

(<sup>2</sup>) Raccolta 1979, pag. 1923.

(<sup>3</sup>) Raccolta 1970, pag. 487.

produzione animale; la parte fondamentale di tale finanziamento proviene dal bilancio del ministero dell'agricoltura;

d) la lotta contro le malattie degli animali in Belgio rappresenta un vantaggio anche per i produttori degli altri Stati membri, soprattutto per quelli delle regioni limitrofe; è chiaro che il risanamento del bestiame belga costituisce una maggiore protezione per il bestiame dei paesi vicini; inoltre, gli animali importati sono soggetti a minori rischi sanitari grazie al risanamento del bestiame belga.

(7) Con regio decreto del 23 novembre 1990, non notificato alla Commissione, le disposizioni che stabiliscono che i proventi dei contributi obbligatori vadano a favore del Fondo sono state prorogate a decorrere dal 1° gennaio 1991.

#### IV

(8) Omettendo di notificare questi aiuti allo stadio di progetto, le autorità belghe hanno mancato all'obbligo loro imposto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

Tali aiuti finanziati dai contributi obbligatori e da un contributo dello Stato sono tali da influire sugli scambi tra gli Stati membri e da falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, poiché favoriscono i settori interessati.

(9) Tuttavia, alle azioni sanitarie avviate dal Fondo può applicarsi il disposto dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Infatti, il programma di eradicazione della peste suina classica è stato introdotto in applicazione della direttiva 80/1095/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 87/487/CEE<sup>(2)</sup>, ed il programma di lotta contro la brucellosi è stato a sua volta introdotto in osservanza della direttiva 64/432/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/13/CEE<sup>(4)</sup>.

(10) Tuttavia, questa conclusione non può essere accettata poiché gli aiuti in parola sono in parte finanziati attraverso imposte che gravano sui prodotti importati in provenienza da altri Stati membri.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il finanziamento di un aiuto di Stato mediante un'imposta a destinazione specifica obbligatoria costituisce un elemento essenziale di detto aiuto e, nella valutazione dello stesso, occorre

esaminare alla luce del diritto comunitario sia l'aiuto sia il suo finanziamento.

In tal senso, sebbene gli aiuti previsti siano compatibili sia per la loro forma che per la loro finalità, secondo la sentenza 47/69 della Corte di giustizia, il loro finanziamento attraverso imposte parafiscali che gravano anche sui prodotti comunitari importati ha comunque un effetto protezionistico che va oltre l'aiuto propriamente detto.

Detto effetto protezionistico sussiste indipendentemente dalla misura in cui i proventi del contributo obbligatorio contribuiscono al finanziamento dell'aiuto; il suo effetto non può essere annullato per il fatto che, come affermano le autorità belghe, tale contributo rappresenta soltanto parte del finanziamento degli aiuti in parola. L'effetto protezionistico rimane anche se, come affermano dette autorità, l'entità degli aiuti non è connessa al gettito dell'imposta. Infatti, qualora detto contributo dovesse mancare, si presenta l'alternativa: o le risorse disponibili per finanziare gli aiuti diminuiranno, oppure si dovrà aumentare il contributo statale o il contributo riscosso sugli animali prodotti in Belgio.

(11) Occorre inoltre estendere il principio della non riscossione dell'imposta sui prodotti importati allo stadio della macellazione, in modo che l'esenzione alla frontiera non si traduca semplicemente in un trasferimento del versamento dell'imposta sui prodotti importati agli stadi successivi all'importazione.

(12) Per il fatto che la direttiva 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, si prefigge l'obiettivo fondamentale di imporre agli Stati membri speditori di bestiame (bovino e suino) l'obbligo di verificare il rispetto di una serie di misure sanitarie intese a garantire, fra l'altro, che gli animali esportati non costituiscano una fonte di propagazione di malattie contagiose, sul piano pratico le imposte succitate servono a finanziare aiuti a favore degli allevatori belgi.

Va notato infine che tutti gli Stati membri, a norma delle direttive citate più sopra, hanno avviato programmi di eradicazione. L'affermazione delle autorità belghe secondo cui l'azione sanitaria va a vantaggio degli allevatori e dei commercianti dei paesi vicini è valida per tutti gli Stati membri, i quali sono tenuti, in forza di tali disposizioni comunitarie, ad adottare misure di eradicazione. Detta azione non può quindi consentire di riscuotere sugli animali importati in provenienza dagli altri Stati membri un'imposta intesa a finanziare queste azioni sanitarie in Belgio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

<sup>(4)</sup> GU n. L 8 dell'11. 1. 1991, pag. 26.

- (13) Inoltre, questi contributi obbligatori riscossi sugli animali importati allo stadio della macellazione vanno considerati come imposizioni interne discriminanti ai sensi dell'articolo 95 del trattato, poiché giovano esclusivamente ai produttori nazionali.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee<sup>(1)</sup> un tributo interno è tale da colpire i prodotti provenienti dagli altri Stati membri in modo più gravoso dei prodotti nazionali, qualora serva esclusivamente o principalmente al finanziamento di aiuti a vantaggio dei soli prodotti nazionali.

Gli argomenti addotti dalle autorità belghe per quanto riguarda la conformità all'articolo 95 del trattato della riscossione dei contributi obbligatori all'atto della macellazione non possono essere quindi presi in considerazione, poiché non tengono conto dell'assenza dell'eventuale utile che gli importatori potrebbero trarre da azioni sanitarie finanziate parzialmente attraverso il gettito dell'imposta.

- (14) Pertanto, gli aiuti finanziati dal Fondo per la salute e la produzione animale, di cui al considerando 1, non possono essere considerati compatibili con il mercato comune a causa delle modalità di finanziamento e vanno quindi soppressi,

previsto dal regio decreto dell'11 dicembre 1987, relativo ai contributi obbligatori al Fondo per la salute e la produzione animale, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato e vanno quindi soppressi nella misura in cui il contributo obbligatorio colpisce, allo stadio della macellazione, anche i prodotti importati in provenienza dagli altri Stati membri.

#### *Articolo 2*

Il governo belga comunica alla Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure che avrà adottato per conformarsi alla decisione stessa.

#### *Articolo 3*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Gli aiuti accordati dal governo belga nel settore dei bovini e dei suini, finanziati attraverso il contributo obbligatorio

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> Causa 73/79 del 21. 5. 1980; Raccolta 1980, pag. 1533.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1991

che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 91/426/CEE (ANIMO)

(91/539/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/174/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 91/133/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,considerando che il 19 luglio 1991 la Commissione ha adottato la decisione 91/398/CEE <sup>(5)</sup>, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO), e il 22 luglio 1991 la decisione 91/426/CEE <sup>(6)</sup>, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO);

considerando che è opportuno stabilire le opportune modalità d'attuazione finanziarie e in particolare la ripartizione del contributo finanziario della Comunità tra gli Stati membri, nonché le condizioni per la concessione di eventuali anticipi a taluni Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La partecipazione finanziaria della Comunità è così ripartita in base al numero di unità quali definite dall'articolo 1 della decisione 91/398/CEE, per ciascuno Stato membro:

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 18.<sup>(5)</sup> GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.<sup>(6)</sup> GU n. L 234 del 28. 8. 1991, pag. 27.

— Belgio :	35 unità,
— Danimarca :	25 unità,
— Germania :	499 unità,
— Grecia :	75 unità,
— Spagna :	499 unità,
— Francia :	120 unità,
— Irlanda :	40 unità,
— Italia :	499 unità,
— Lussemburgo :	2 unità,
— Paesi Bassi :	50 unità,
— Portogallo :	35 unità,
— Regno Unito :	120 unità.

*Articolo 2*

1. I rimborsi agli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 91/426/CEE, riguardano esclusivamente importi di spesa al netto dell'IVA.

2. I documenti giustificativi di cui all'articolo 2 della decisione 91/426/CEE comprendono:

- le fatture relative all'acquisizione, o copie certificate conformi delle medesime; la data di tali fatture non può essere anteriore al 1° gennaio 1991;
- gli estremi del servizio responsabile dell'acquisizione e il numero d'inventario attribuito al materiale;
- la conferma dell'esistenza e dell'operatività dei collegamenti per la trasmissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri possono ottenere un anticipo pari al 50 % della partecipazione finanziaria della Comunità, a condizione che facciano pervenire alla Commissione anteriormente al 1° dicembre 1991 la conferma, da parte del venditore, dell'avvenuta ordinazione delle attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 91/398/CEE.

*Articolo 4*

La Commissione può effettuare controlli intesi ad accertare la presenza e il buon funzionamento delle attrezzature.

L'assenza di dette attrezzature e le anomalie eventualmente constatate sono segnalate all'autorità competente. Tale segnalazione può determinare il rimborso della partecipazione finanziaria della Comunità o di una sua parte, proporzionalmente al numero di attrezzature sovvenzionabili ai sensi dell'articolo 2 della decisione 91/398/CEE e alle ripercussioni sul funzionamento della rete.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1991

che modifica la decisione 88/139/CEE, relativo al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) presentato dalla Repubblica federale di Germania conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(91/540/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 2,

considerando che il suddetto programma pluriennale di orientamento è limitato al territorio della Repubblica federale di Germania anteriore all'unificazione tedesca;

considerando che, a decorrere dalla data dell'unificazione, la normativa comunitaria si applica pienamente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che, in data 29 maggio 1991, le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione una serie di informazioni in merito a un programma d'orientamento per la flotta peschereccia dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*La decisione 88/139/CEE della Commissione <sup>(3)</sup> è modificata come segue:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1 bis:

*« Articolo 1 bis*

L'addendum al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia della Repubblica federale di Germania, trasmesso dal governo tedesco il 29 maggio 1991 e riguardante la flotta peschereccia dell'ex Repubblica democratica tedesca, è approvato nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente decisione e fatta salva la loro osservanza.»;

b) nell'allegato è inserito un punto V intitolato « Condizioni speciali per la flotta peschereccia dell'ex Repubblica democratica tedesca ».

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.<sup>(2)</sup> GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 67 del 12. 3. 1988, pag. 14.

## ALLEGATO

## • V. CONDIZIONI SPECIALI PER LA FLOTTA PESCHERECCIA DELL'EX REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

1. Il programma si prefigge di facilitare lo sviluppo strutturale del settore alieutico dell'ex Repubblica democratica tedesca, nel quadro generale dell'attuazione della politica comune della pesca.

Gli obiettivi del programma sono più precisamente i seguenti :

- a) riduzione della flotta di altura a 20 650 tsl e 22 500 kW ;  
 b) riduzione della flotta dei « cutter » (operante su brevi distanze) a 7 100 tsl e 22 000 kW ;  
 c) ammodernamento dei pescherecci esistenti, e particolarmente dei « cutter ».
2. Lo sviluppo della flotta durante il periodo di attuazione del programma deve essere contenuto entro i seguenti limiti :

	<i>[Stazza (tsl)]</i>		
	3. 10. 1990 (Data dell'unificazione tedesca)	Situazione all'1. 1. 1991	Obiettivo al 31. 12. 1991
1. Flotta di altura			
a) grande flotta	44 992	37 896	16 500
b) pescherecci attrezzati per la cattura di specie ittiche viventi in banchi	14 744	8 404	3 250
c) flotta media	976	900	900
2. Flotta dei « cutter » (operante su brevi distanze)	11 944 (*)	8 200 (*)	7 100 (*)
Totale	72 656	55 400	27 750

(\*) Inoltre un numero limitato di piccole barche costiere deve essere aggiunto.

	<i>[Potenza del motore (kW)]</i>		
	3. 10. 1990 (Data dell'unificazione tedesca)	Situazione all'1. 1. 1991	Obiettivo al 31. 12. 1991
1. Flotta di altura			
a) grande flotta	40 138	34 076	16 000
b) pescherecci attrezzati per la cattura di specie ittiche viventi in banchi	12 836	7 124	3 000
c) flotta media	3 865	3 500	3 500
2. Flotta dei « cutter » (operante su brevi distanze)	32 800 (*)	25 800 (*)	22 000 (*)
Totale	89 639	70 500	44 500

(\*) Inoltre, un numero limitato di piccole barche costiere deve essere aggiunto.

3. Per conseguire gli obiettivi sopra elencati si dovranno attuare le azioni seguenti :
- riduzione della flotta di altura e della flotta dei « cutter » ;
  - ammodernamento della flotta di altura e della flotta dei « cutter ».
4. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali a favore del settore considerato devono inserirsi d'ora innanzi nel quadro del presente regolamento. »

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

recante modifica delle decisioni 91/146/CEE, relativa a misure protettive contro il colera in Perù, 91/281/CEE, relativa all'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Ecuador, e 91/282/CEE, relativa all'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Colombia

(91/541/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 91/496/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando che la decisione 91/146/CEE della Commissione, del 19 marzo 1991, relativa a misure protettive contro il colera in Perù<sup>(3)</sup>, vieta l'importazione nel territorio della Comunità di prodotti della pesca, sia marini che di acqua dolce, originari di detto paese, ad eccezione di alcuni prodotti che godono di adeguate garanzie delle autorità ufficiali del Perù;

considerando che le decisioni 91/281/CEE e 91/282/CEE della Commissione, del 5 giugno 1991, relative all'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari, rispettivamente, dell'Ecuador e della Colombia<sup>(4)</sup>, autorizzano l'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura che godono di adeguate garanzie delle autorità ufficiali di detti paesi;

considerando che, per consentire la circolazione di tali prodotti nel territorio della Comunità, è opportuno accertare in via preliminare che le partite importate godano effettivamente delle garanzie richieste;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 3 della decisione 91/146/CEE e degli articoli 2 delle decisioni 91/281/CEE e 91/282/CEE è sostituito dal seguente:

« Gli Stati membri autorizzano la rispedizione a destinazione del territorio di altri Stati membri dei prodotti di cui all'articolo precedente solo dopo un controllo di ciascuna partita importata che comprenda almeno una verifica della conformità dei documenti e dell'identità delle partite. Tale controllo lascia impregiudicata la possibilità di controlli complementari da parte delle competenti autorità dello Stato membro destinatario. »

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 20. 3. 1991, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU n. L 142 del 6. 6. 1991, pag. 43 e 44.